

**PROPOSTA DI LEGGE N. 152**

presentata dai consiglieri Gratton, Codega, Lauri, Moretti, Paviotti, Agnola, Bagatin, Bianchi, Boem, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, Edera, Frattolin, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Liva, Marsilio, Martines, Pustetto, Rotelli, Sergio, Travanut, Ukmar, Ussai, Zecchinon

il 15 settembre 2016

<<Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale>>

Signor Presidente, signori Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dalla necessità di riconoscere istituzionalmente un dato di fatto: le buone pratiche di economia solidale si stanno espandendo in Friuli Venezia Giulia ottenendo buoni risultati, soprattutto in campo agroalimentare.

Il testo presentato è frutto di un lavoro che muove dal basso, da quei soggetti che sul territorio regionale si stanno adoperando in questa attività e che hanno già trovato riscontro e appoggio in numerosi Comuni. La stesura del documento è infatti il risultato di un percorso di ascolto e di collaborazione con il Forum per l'economia solidale.

Come anticipato, l'obiettivo che ci si propone è quello di riconoscere e di costruire un sistema di governance regionale di un movimento nuovo, in continua espansione e già attivo da alcuni anni nel resto d'Italia: azione inevitabile se consideriamo il contesto di perdurante crisi socio-economica in cui versa non solo la nostra Regione, ma anche il nostro Paese e l'Europa intera. Tale riconoscimento vuole essere dato attraverso un canale istituzionale di fattiva collaborazione tra i soggetti che sui territori praticano l'economia solidale e la Regione, anche attraverso gli Enti Locali.

Il paradigma dell'economia solidale si fonda sulla necessità di riavvicinare le comunità ai luoghi in cui vivono, sostenendo l'economia locale in un rapporto attivo con il territorio per ricondurre il prodotto al suo luogo d'origine, restituire centralità ai produttori e valorizzare la qualità dei loro prodotti, difendere il paesaggio e i beni comuni come componenti essenziali per la qualità della vita.

Ne derivano modelli relazionali di fiducia che, grazie alla conoscenza e alla cooperazione, favoriscono la ricostruzione e il consolidamento di relazioni socio-economiche di equità e reciprocità in un'ottica solidale al fine di riconoscere ai produttori e ai prestatori di servizi la giusta retribuzione per la propria attività e ai consumatori e agli utenti il diritto di essere informati correttamente sui prodotti e i servizi, sui processi di produzione, sulla formazione dei prezzi. Questo approccio favorisce il diffondersi di una cultura della trasparenza; di un maggiore coinvolgimento e di una maggiore corresponsabilità di tutti i soggetti economici e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali; di modelli di produzione eco-compatibili che promuovono una migliore qualità della vita e tutelano la salute delle comunità anche a beneficio delle generazioni future e di modelli di consumo critico, consapevole e responsabile.

Attraverso questa via è così possibile raggiungere importanti obiettivi di sostenibilità e caratterizzazione delle comunità - sia nel loro operare quotidiano che nella valorizzazione solidaristica delle proprie produzioni tipiche - sviluppando nel contempo nuove possibilità di auto-impiego.

In una realtà che si è organizzata in modo autonomo - come è quella dell'economia solidale - molto è già stato fatto (prova ne sono alcune filiere produttive già attive sul territorio regionale), ma emerge ora la necessità di accompagnare questo percorso virtuoso con il supporto delle istituzioni e da qui nasce l'idea di questa proposta di legge regionale.

All'articolo 1 vengono definiti i principi della PDL in armonia con i principi e le finalità dello Statuto regionale.

L'articolo 2 definisce le finalità della PDL, ovvero il riconoscimento formale da parte della Regione FVG agli operatori dell'economia solidale.

All'articolo 3 vengono date alcune definizioni utili a inquadrare il contesto in cui opera l'economia solidale.

Gli articoli 4 e 5 individuano le istituzioni dell'economia solidale (la Comunità Distrettuale di Economia Solidale (ComDES) e la Federazione bioregionale del Friuli Venezia Giulia), mentre l'articolo 6 introduce, quale strumento di attuazione della PDL, il Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale definendone composizione, durata e funzionamento.

L'articolo 7 indica le misure di sostegno, ossia le iniziative e gli strumenti orientati a promuovere e a sostenere lo sviluppo dell'economia solidale.

L'articolo 8 introduce la clausola valutativa.

Gli articoli 9-10-11 contengono norme transitorie per la prima applicazione della legge, che verranno superate una volta resa pienamente operativa l'attività dell'economia solidale e che riguardano la costituzione delle ComDES, della Federazione e del Tavolo Regionale.

GRATTON  
GABROVEC  
CODEGA  
GEROLIN  
LAURI  
GREGORIS  
MORETTI  
LIVA  
PAVIOTTI  
MARSILIO  
AGNOLA  
MARTINES  
BAGATIN  
PUSTETTO  
BIANCHI  
ROTELLI  
BOEM  
SERGO  
CREMASCHI  
TRAVANUT  
DA GIAU  
UKMAR  
DAL ZOVO  
USSAI  
EDERA  
ZECCHINON

## PROPOSTA DI LEGGE N. 152

&lt;&lt;Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale&gt;&gt;

## Capo I

## Principi, finalità e definizioni

## Art. 1

*(Principi)*

1. In armonia con i principi e le finalità dello Statuto regionale, al fine di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e sostiene l'economia solidale, quale modello socio-economico e culturale imperniato su comunità locali e improntato a principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale, coesione sociale, cura dei beni comuni e quale strumento fondamentale per affrontare le situazioni di crisi economica, occupazionale e ambientale.

## Art. 2

*(Finalità)*

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione Friuli Venezia Giulia:

a) promuove i principi e le prassi dell'economia solidale di cui all'articolo 1 e supporta i soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, attraverso le misure di sostegno di cui al titolo III della presente legge;

b) riconosce, valorizza e sostiene le Comunità Distrettuali di Economia Solidale (ComDES) e la loro Federazione, denominata Federazione bioregionale del Friuli Venezia Giulia;

c) riconosce le forme di coordinamento e rappresentanza dei soggetti impegnati nell'ambito dell'economia solidale, quali interlocutori privilegiati nelle sedi di consultazione regionali e nei rapporti con le istituzioni, così come previsto all'articolo 6 della presente legge.

## Art. 3

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Comunità Distrettuale di Economia Solidale (ComDES): insieme di cittadini, residenti in un determinato territorio, per i quali la rete dei reciproci legami sociali e delle attività volte a soddisfare il ben vivere dei suoi membri, si fonda sui principi della solidarietà, della reciprocità, del dono, del rispetto dell'ambiente.

b) Beni comuni: un insieme di beni materiali e immateriali per i quali deve essere garantito il diritto di accesso e fruibilità da parte della collettività, tutelati e gestiti attraverso un sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla partecipazione attraverso la promozione di una cultura che riconosca la dipendenza reciproca tra beni e comunità.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 152

&lt;&lt;Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale&gt;&gt;

c) **Impresa di economia solidale:** azienda produttrice di beni e/o servizi ottenuti con metodi rispettosi dell'ambiente naturale e sociale, con prevalenza di impiego di manodopera, di materie prime e servizi del distretto di economia solidale e della filiera in cui opera. A tal fine programma e rendiconta le proprie attività attraverso metodi di valutazione degli impatti sull'ambiente naturale e comunitario in cui è insediata, con particolare riguardo alla dignità umana, alla solidarietà, all'ecosostenibilità, all'equità sociale e alla democrazia.

d) **Filiera di economia solidale:** sistema integrato di attività in grado di soddisfare una data categoria di bisogni e che privilegia il massimo utilizzo delle risorse locali, il risparmio di materia ed energia, il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, la salute e la partecipazione attiva dei cittadini. Le filiere dell'economia solidale, in quanto volte a soddisfare prioritariamente la sussistenza di una comunità, organizzano la razionale convergenza di un insieme di buone pratiche, come definite dalla lettera f).

Concorrono alla costituzione delle filiere:

1. le pratiche di autoproduzione e consumo;
2. le pratiche di produzione e scambio di vicinato, basati sui principi del volontariato, della solidarietà, del dono e senza l'intermediazione del denaro o di altre forme di contabilizzazione del valore dei beni e servizi offerti o scambiati;
3. le attività di produzione, trasformazione, vendita e consumo di beni e servizi, dove tutti i soggetti della filiera si accordano tra di loro attraverso specifici patti.

Le filiere dell'economia solidale, in quanto finalizzate a soddisfare i bisogni essenziali di una comunità secondo una logica sistemica, vanno distinte dai settori merceologici dell'economia di mercato e sono prioritariamente le seguenti:

- 1) filiera dell'alimentazione;
- 2) filiera dell'abitare;
- 3) filiera del vestire;
- 4) filiera dei servizi di comunità.

Per la declaratoria dei beni e servizi di filiera si veda l'allegato A.

e) **Patto di filiera:** si intende l'accordo teso a realizzare, in ciascuna ComDES, l'integrazione fra tutte le fasi di produzione, trasformazione e consumo di beni e servizi che compongono ogni singola filiera o segmenti di essa, utilizzando al massimo grado consentito le risorse materiali ed umane locali. Il patto di filiera può anche comprendere beni e servizi funzionali alla sua realizzazione, come ad esempio l'energia, la ricerca, le attività di promozione, le attività di manutenzione, i servizi finanziari ed assicurativi.

Laddove non sia possibile, per carenza di risorse e/o per altri impedimenti oggettivi, disporre dell'intero paniere dei prodotti relativi a ciascuna delle quattro filiere o di servizi ad esse funzionali,

## PROPOSTA DI LEGGE N. 152

&lt;&lt;Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale&gt;&gt;

potranno essere realizzati patti di filiera interdistrettuale, comunque rispettosi dei principi dell'economia solidale. I patti sono stipulati fra tutte le buone pratiche di cui alla lettera f) che intervengono nella formazione della filiera o di un suo segmento.

f) Buone pratiche di economia solidale: attività poste in essere da cittadini, imprese di produzione di beni e servizi, consumatori singoli o associati, associazioni di impegno civile, sociale, culturale, ambientale, autoproduttori, sistemi di vicinato, Istituzioni pubbliche, che intendono partecipare alla costituzione delle filiere di economia solidale, allo scopo di migliorare il benessere generale, sia locale che sovra-locale, attraverso:

- 1) la produzione di beni e servizi ecologicamente e socialmente sostenibili;
- 2) la riduzione dei consumi superflui, indotti dal condizionamento delle pubblicità e non compatibili con la limitatezza delle risorse;
- 3) la salvaguardia della salubrità dell'ambiente e della biodiversità, dei diritti delle future generazioni e di tutti i popoli ad una vita autonoma e dignitosa;
- 4) la promozione dello spirito di cooperazione, di solidarietà, di dialogo e di partecipazione, di pace, di sostegno dei più deboli;
- 5) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni come l'aria, l'acqua, la terra, la conoscenza.

Per un'elencazione dettagliata di buone pratiche si rinvia all'allegato B della presente legge.

## Capo II

## Le istituzioni dell'economia solidale

## Art. 4

*(Costituzione e ambiti delle Comunità Distrettuali di Economia Solidale)*

1. Ogni ComDES è formata da tutte le cittadine e i cittadini che, residenti nello specifico ambito territoriale di cui al comma 4 del presente articolo, decidono di costituirsi in associazione, in conformità alla normativa nazionale e regionale.
2. In ogni caso lo statuto dell'associazione deve prevedere l'Assemblea della ComDES e, quale organo esecutivo, il Tavolo ComDES.
3. L'Assemblea della ComDES nomina i propri delegati alla Federazione di cui all'art. 5 della presente legge.
4. Il territorio delle ComDES coincide con quello delle Unioni Territoriali Intercomunali come istituite dal "Piano di riordino territoriale" di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative". In ogni UTI può essere costituita una sola ComDES.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 152

&lt;&lt;Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale&gt;&gt;

## Art. 5

*(Federazione bioregionale del Friuli Venezia Giulia)*

1. La Federazione è un organismo assembleare finalizzato:
  - a) al coordinamento e alla cooperazione fra le ComDES;
  - b) alla gestione comune di particolari servizi di rilevanza regionale;
  - c) alla nomina e alla revoca dei membri del Tavolo regionale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d).
2. La Federazione delle ComDES ha durata triennale, è dotata di autonomia statutaria ed è composta dai membri nominati da ciascuna ComDES.

## Art. 6

*(Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale)*

1. Il Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale è lo strumento istituzionale deputato:
  - a) ad attivare percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo dell'economia solidale previsti dalla presente legge;
  - b) a formulare pareri e proposte alla Giunta regionale relativi a interventi di sostegno dell'economia solidale;
  - c) a promuovere lo sviluppo delle filiere produttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e dei relativi patti di filiera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), anche attraverso provvedimenti di semplificazione amministrativa a favore dei soggetti che partecipano alla creazione delle filiere e dei relativi patti;
  - d) a verificare che le modalità gestionali assicurino il rispetto e l'implementazione lungo tutte le filiere produttive dei principi e delle modalità organizzative dell'economia solidale.
2. Il Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale è formato:
  - a) dal Presidente della Regione o da un Assessore suo delegato;
  - b) da un rappresentante nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali al suo interno;
  - c) da un rappresentante delle istituzioni comunitarie locali che amministrano le diverse forme di proprietà collettive e usi civici in base alla legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane), e alle leggi 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 152

&lt;&lt;Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale&gt;&gt;

16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D. L. 22 maggio 1924, n. 751), e 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali. 278/1957);

d) da sei membri designati dalla Federazione bioregionale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 5.

3. Per l'espletamento dei compiti a esso attribuiti il Tavolo può costituire gruppi di lavoro formati da suoi componenti.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento le modalità di funzionamento del Tavolo.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto ad alcun compenso né rimborso spese.

## Capo III

## Misure di sostegno

## Art. 7

*(Misure di sostegno)*

1. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, adotta iniziative e individua strumenti orientati a promuovere e a sostenere lo sviluppo dell'economia solidale.

2. A tale scopo la Regione:

a) attua o promuove azioni finalizzate alla conoscenza delle tematiche relative all'economia solidale e alla responsabilità sociale delle imprese;

b) promuove azioni di formazione e sensibilizzazione volte allo sviluppo delle attività solidali;

c) autorizza le Ater a concedere in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili all'uso abitativo, alle ComDES per lo svolgimento della loro attività istituzionale;

d) attiva un portale web dell'economia solidale, finalizzato alla messa in rete e alla divulgazione delle informazioni e dei dati relativi all'economia solidale, alle azioni e ai progetti promossi, agli strumenti e agli interventi attivati, alle opportunità e alle modalità di accesso a tali strumenti.



## PROPOSTA DI LEGGE N. 152

&lt;&lt;Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale&gt;&gt;

## Art. 8

*(Clausola valutativa)*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione Consiliare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge.
2. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
  - a) dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell'economia solidale nel territorio regionale, anche in rapporto con la situazione nazionale;
  - b) progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari;
  - c) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i risultati raggiunti nel promuovere l'economia solidale e le eventuali criticità riscontrate.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
4. Le competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

## Capo IV

## Norme transitorie

## Art. 9

*(Norme transitorie sulla costituzione delle ComDES)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge la costituzione delle ComDES avviene su iniziativa del Presidente della UTI che invita tutti i cittadini residenti, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e sull'Albo pretorio di ciascun Comune, a manifestare formalmente la loro disponibilità a partecipare all'Assemblea costitutiva entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nell'ipotesi di inerzia del Presidente dell'UTI che si protragga oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iniziativa può essere intrapresa da uno dei Sindaci componenti l'UTI, previa informazione agli altri Sindaci.

## Art. 10

*(Norme transitorie sulla costituzione della Federazione)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Federazione bioregionale del Friuli Venezia Giulia viene costituita per iniziativa di almeno tre ComDES, che approvano lo Statuto attraverso un'Assemblea composta da due rappresentanti di ogni ComDES.

PROPOSTA DI LEGGE N. 152

<<Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale>>

---

Art. 11

*(Norme transitorie sulla costituzione del Tavolo regionale)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge i sei rappresentanti della Federazione sono designati dalla prima Assemblea della stessa Federazione.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 152

&lt;&lt;Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale&gt;&gt;

## Allegato A

1. La Filiera dell'alimentazione comprende l'intero paniere di beni necessari all'alimentazione umana, realizzati attraverso:

- a) la vendita diretta dei prodotti agroalimentari ottenuti con sistemi ecocompatibili e dei prodotti a "filiera corta";
- b) procedure semplificate e requisiti essenziali per consentire presso le aziende agricole la trasformazione per la vendita diretta di parte delle loro produzioni;
- c) la ricerca e innovazione nel settore della sovranità alimentare, con il coinvolgimento delle aziende contadine e basando la sperimentazione prioritariamente su tecniche di coltivazione e allevamento biologici;
- d) la terra a fini agricoli come strumento prioritario per la preservazione della biodiversità, favorendo il presidio del territorio rurale da parte dell'attività agricola e conferendo un valore sociale a programmi e progetti rivolti ad acquisti collettivi di terre e alla gestione dei suoli di proprietà pubblica da destinare a dette finalità;

Le attività della filiera alimentare devono comprendere anche l'educazione al consumo critico e consapevole al fine di promuovere buoni stili di vita.

2. Filiera dell'abitare. Comprende tutti i beni e servizi che consentono al cittadino di realizzare una vita buona nella propria casa, nel vicinato, nell'ambiente naturale e sociale della ComDES di residenza, attraverso:

- a) la realizzazione di progetti per l'abitare solidale;
- b) l'elaborazione di progetti per sviluppare la bioedilizia, la bioarchitettura, il risparmio energetico;
- c) la riqualificazione, la rigenerazione del patrimonio edilizio ed ambientale, pubblico e privato;
- d) l'indizione di bandi territoriali per progetti di co-housing e di abitare solidale;
- e) forme avanzate di partecipazione dei cittadini alla pianificazione urbanistica e alla cura del territorio.

3. Filiera del vestire. Comprende tutti i beni e servizi realizzati attraverso:

- a) lo sviluppo delle attività di produzione locale delle materie prime e dei semilavorati, specie di origine animale e vegetale;
- b) lo sviluppo delle produzioni di abbigliamento destinato alla vendita, anche attraverso il recupero di attività dismesse o delocalizzate;
- c) le attività, commerciali e non, di riutilizzo e scambio di abbigliamento usato.

4. Filiera dei servizi di comunità. Comprende l'insieme delle attività poste in essere dalla ComDES, prioritariamente attraverso i principi della reciprocità, della solidarietà e del dono, riducendo per quanto possibile il ricorso al mercato, promuovendo e incentivando la produzione di beni e servizi da parte dei sistemi di vicinato di cui al precedente punto 2. Sono beni e servizi della filiera dei servizi alla comunità, le seguenti attività:

- a) la promozione del territorio;
- b) la cura dei beni comuni;
- c) la condivisione della conoscenza, delle buone pratiche, della cultura, anche attraverso la messa in rete delle istituzioni culturali;
- d) la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale;
- e) la cura della salute pubblica intesa in modo sistemico;
- f) le attività di connessione informatica e non, fra cittadini per favorire lo sviluppo delle filiere e relativi patti;
- g) tutte le attività volte a garantire l'accesso ai beni e servizi che risultano troppo onerosi perché offerti da imprese operanti in regime di monopolio o di oligopolio.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 152

&lt;&lt;Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale&gt;&gt;

## Allegato B

Le Buone pratiche si sviluppano prioritariamente nei seguenti ambiti, rilevanti per lo sviluppo di forme di economia solidale e delle filiere di distretto:

1. agricoltura contadina di prossimità;
2. prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici;
3. filiera corta e garanzia della qualità alimentare;
4. tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e della biodiversità;
5. commercio equo e solidale;
6. gruppi di acquisto solidali;
7. servizi comunitari e di prossimità;
8. edilizia sostenibile e bioedilizia;
9. risparmio energetico ed energie rinnovabili e sostenibili;
10. finanza etica, mutualistica e solidale;
11. trasporto collettivo e mobilità sostenibile;
12. riuso e riciclo di materiali e beni;
13. sistemi di scambio locale;
14. software libero;
15. turismo responsabile e sostenibile;
16. consumo critico e responsabile;
17. trasmissione della conoscenza;
18. banche del tempo;
19. altre iniziative fondate sui principi dell'economia solidale.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 152

&lt;&lt;Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale&gt;&gt;

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 è il seguente:

## Art. 4

*(Piano di riordino territoriale)*

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, adotta la proposta del Piano di riordino territoriale per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile che include tutti i Comuni della Regione e individua le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 5.
2. La proposta di Piano è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) contiguità territoriale dei Comuni ricompresi nelle Unioni;
  - b) limite demografico minimo per ciascuna Unione pari a 40.000 abitanti ovvero pari a 30.000 abitanti qualora comprenda Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
  - c) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, sociali, culturali e infrastrutturali;
  - d) compatibilità con il territorio delle Aziende per l'assistenza sanitaria;
  - e) integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti forme associative o convenzioni.
3. La Giunta regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali entro venti giorni dalla trasmissione della deliberazione di cui al comma 1.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1:
  - a) i Comuni di ciascuna istituenda Unione il cui territorio sia confinante con quello di altra Unione e quelli con essi confinanti possono chiedere l'inclusione in un'Unione contermina;
  - b) i Comuni di cui all'articolo 6, comma 2, che non intendono aderire ad alcuna Unione ne danno comunicazione alla Regione; entro i successivi venti giorni gli stessi Comuni trasmettono una relazione nella quale viene delineata la sostenibilità dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26, a fronte della riduzione delle risorse di cui all'articolo 42.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 152

*<<Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale>>*

5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono assunte dai consigli comunali con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta.
6. Nei successivi quarantacinque giorni la Giunta regionale, acquisite le richieste e le comunicazioni dei Comuni di cui al comma 4, e tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, approva il Piano di riordino territoriale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, contenente la delimitazione geografica delle Unioni territoriali intercomunali, l'elenco dei Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione e la decorrenza della sua efficacia.
7. Qualora le modifiche rispetto alla proposta di Piano, derivanti dall'applicazione del comma 4, non consentano l'osservanza dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e d), la Giunta regionale può prescindere dagli stessi dandone adeguata motivazione provvedendo, qualora necessario, ad avviare il procedimento previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). La presente disposizione si applica in particolare per i Comuni nell'ambito territoriale di cui all' articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).